

L. 11-7-1980 n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

Capo II - Personale non docente dell'Università

78. Area di applicazione.

Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria degli Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642¹, al personale delle Opere universitarie.

Il personale non docente già appartenente alla soppressa Opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632², dal 1° novembre 1978, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale da immettere in ruolo.

Al predetto personale si applicano le norme della presente legge.

Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente universitario, sulla base del trattamento economico come previsto dai commi primo e secondo dell'articolo 83 in godimento alla data del 1° marzo 1978.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 80 il servizio prestato presso le Opere è considerato corrispondente a quello prestato presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria³.

79. Ordinamento.

L'ordinamento del personale non docente, di cui al precedente articolo 78, si articola in qualifiche funzionali determinate sulla base dei contenuti di professionalità e di complessità del lavoro delle attribuzioni e responsabilità connesse, del grado di autonomia, del livello di preparazione culturale richiesto.

80. Declaratoria e profili professionali.

Le qualifiche del personale non docente universitario di cui all'articolo 78 saranno uniformate ai principi di cui all'articolo 2⁴.

¹ **L. 22-12-1979 n. 642.** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1979, n. 351.

² **D.P.R. 19-6-1978 n. 632.** Costituzione di un centro residenziale presso l'Università degli studi della Calabria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 ottobre 1978, n. 296.

³ Vedi, anche, l'art. 15, L. 29 gennaio 1986, n. 23

⁴ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.
2. Qualifiche funzionali.

Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24.

Le qualifiche sono le seguenti:

Prima qualifica: attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna preparazione.

Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

Terza qualifica: attività tecnico-manuale con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.

Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massa riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività professionali comportanti o preposizioni a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.

La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.

Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.

Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti (a).

(a) Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge, negli artt. 12, 49, 54, 57 e 58 del D.P.R. n. 269/1987 e nell'art. 71, D.P.R. n. 335/1990, risultano disapplicate, ai

È istituita una commissione nazionale paritetica, nominata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, presieduta da un sottosegretario o per sua delega da un dirigente generale e composta da otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali sarà fatta dalla commissione di cui al precedente comma.

La commissione determinerà le procedure per gli inquadramenti previsti dal successivo articolo 85, in modo che sia rispettata la correlazione tra posizione funzionale e professionalità degli interessati da un lato e i contenuti di ciascuna qualifica funzionale dall'altro. A tale fine saranno definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle mansioni e funzioni svolte dal personale di cui all'articolo 78 ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 79.

La commissione nella formulazione delle proprie proposte si atterrà a quanto appresso indicato:

V qualifica: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta specializzazione;

VII qualifica: personale inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, il quale, provvisto di particolare qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di apparecchiature di elevata complessità. Personale dei servizi amministrativi e tecnici che, nell'eseguire con autonomia il lavoro assegnato, coordina il lavoro dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la direzione controllando la regolarità giuridica e tecnica degli atti emessi;

VIII qualifica: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente in programmi di ricerca di base finalizzata, svolge attività di ricercatore, assumendone la produzione e la responsabilità; personale direttivo tecnico inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di calcolo con incarico di controllo dell'efficienza e dell'uso delle apparecchiature, di soprintendere alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e di coordinare l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle

sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli articoli da 24 a 30 dello stesso Contratto.

Le norme contenute negli articoli da 2 a 10 della presente legge e negli artt. 12, 49, 54 e 58, D.P.R. n. 269/1987, risultano disapplicate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 86 del nuovo Contratto collettivo di cui all'Acc. 24 maggio 2000, con riferimento agli articoli da 70 a 75 dello stesso Contratto.

Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

valutazioni finali dei risultati; personale direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilità di uffici, servizi o laboratori complessi di notevole importanza.

Il personale con la qualifica di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e tecnico di radiologia, che abbia effettivamente svolto e svolga le relative mansioni, sarà inserito nella VI qualifica.

Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di infermiere generico, di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia e tecnico di radiologia è inquadrato per mansioni, a prescindere dal titolo di studio e professionale richiesto, sempre che abbia frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole Università esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

81. Stipendi.

A decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali competono gli stipendi come indicati nel precedente articolo 24⁵.

⁵ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

24. Stipendi.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>primo livello</i> | <i>L. 1.800.000</i> |
| <i>secondo</i> | <i>» 2.196.000</i> |
| <i>terzo</i> | <i>» 2.556.000</i> |
| <i>quarto</i> | <i>» 2.790.000</i> |
| <i>quinto</i> | <i>» 3.150.000</i> |
| <i>sesto</i> | <i>» 3.600.000</i> |
| <i>settimo</i> | <i>» 4.500.000</i> |
| <i>ottavo</i> | <i>» 5.400.000</i> |

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133.

Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ^(a).

Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni. Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

82. Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali.

Il personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:

- nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni;
- nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;
- nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;
- nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;
- nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;
- nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive.

Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.

Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 ed il 1° marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della nomina, ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.

83. Attribuzione nuovi stipendi.

(a) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 82 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o alla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734⁶ o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766⁷, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121⁸, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116⁹, dalla legge 10 novembre 1978, n. 701¹⁰, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma, dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734¹¹ e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3¹².

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato sia inferiore allo stipendio iniziale del livello d'inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

⁶ **L. 15-11-1973 n. 734.** *Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 1973, n. 303.*

⁷ **L. 30-11-1973 n. 766.** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1973, n. 310.*

⁸ **L. 4-4-1977 n. 121.** *Norme modificative della L. 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle Università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 1977, n. 104.*

⁹ **D.P.R. 16-4-1977 n. 116.** *Corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1977, n. 103.*

¹⁰ **L. 10-11-1978 n. 701.** *Copertura finanziaria del D.P.R. concernente corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 1978, n. 322.*

¹¹ **L. 15-11-1973 n. 734.** *Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 1973, n. 303.*

Art.1 ultimo comma Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

¹² **D.P.R. 10-1-1957 n. 3.** *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.*

202. *Assegno personale nei passaggi di carriera.*

Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.

Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi tra due classi di stipendio, il personale interessato è collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti.

Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, viene determinato dal 1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianità, qualora più favorevole.

Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui dopo il 1° marzo 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:

- 1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento;
- 2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante dall'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella maturata al 1° marzo 1979.

Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante è determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808¹³, e con i criteri previsti nel presente articolo.

¹³ **L. 25-10-1977 n. 808.** *Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1977, n. 304.*

TITOLO III

Valutazione e riconoscimento dei servizi

16. Valutazione e riconoscimento dei servizi.

Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole, amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100⁽⁷⁾, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme

84. Accesso alle qualifiche funzionali e di livello.

Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi.

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso

sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori, nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.

Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.

Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.

Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977, per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° gennaio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

L'assegno ad personam di cui all'art. 2 della L. 7 giugno 1975, n. 259, per la parte eccedente la somma di L. 23.000 mensili attribuita con L. 4 aprile 1977, n. 121; viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma del citato art. 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presente articolo.

17. Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge.

Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il quale, a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente articolo 16, risulti in possesso di una anzianità di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in base alla anzianità posseduta.

alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente articolo 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo.

Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.

Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

85. Decorrenza.

Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1° luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

86. Decorrenze del servizio e collocamento a riposo.

[Le immissioni in servizio decorrono dal 1° novembre di ciascun anno.

Il collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 1° novembre successivo al giorno del raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento anticipato che dovrà essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei mesi.

I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze]¹⁴.

87. Dotazioni organiche.

Le dotazioni organiche di qualifica saranno stabilite con successiva legge, sulla base dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di cui al presente capo.

Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808¹⁵, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto

¹⁴ *Abrogato dall'art. 31, L. 29 gennaio 1986, n. 23. Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1986, n. 35.*

¹⁵ *L. 25-10-1977 n. 808. Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1977, n. 304.*

13. Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche.

Il Ministro per la pubblica istruzione determinerà, con propri decreti, di concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo.

col Ministro del tesoro saranno determinati i contingenti delle singole qualifiche professionali. Con le stesse modalità i contingenti delle singole qualifiche e dei relativi profili professionali potranno essere modificati per essere adeguati alle effettive esigenze delle istituzioni universitarie.

88. Inquadramento in soprannumero.

Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte, anche in soprannumero.

In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri.

89. Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento di posizione giuridica.

Il personale che otterrà il passaggio ad altra qualifica funzionale, anche a seguito di concorso, sarà collocato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a quello in godimento nella qualifica di provenienza.

In tal caso la classe successiva si consegua dopo due anni e sei mesi.

90. Ambiente di lavoro e salute.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146¹⁶, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie.

91. Mobilità del personale.

Il personale non docente di cui al presente capo e assegnato alle singole istituzioni universitarie.

Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonché degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, fermo restando che la riserva stessa sarà operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.

14. Modifiche ai contingenti di posti di personale non docente.

Fino alla determinazione definitiva delle singole piante organiche di ateneo, da attuarsi in sede di riforma universitaria, sulla base di criteri di programmazione, le modifiche ai contingenti dei posti del personale non docente - ivi compresi i posti relativi alle qualifiche dirigenziali - che si rendessero opportune, saranno determinate, per ciascun ateneo, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di un criterio uniforme che tenga conto del numero degli studenti, delle esigenze della ricerca, della dislocazione e del tipo di strutture edilizie.

I posti che - dall'entrata in vigore della presente legge - si renderanno vacanti saranno ridistribuiti tra le diverse università in conformità alle esigenze di riequilibrio.

¹⁶ **D.P.R. 5-5-1975 n. 146.** Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1975, numero 128.

I Consigli di amministrazione provvederanno alla ripartizione del personale fra i singoli istituti o servizi, e alla regolamentazione dei trasferimenti all'interno dello stesso ateneo sulla base di criteri prefissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri per i trasferimenti a domanda da una sede all'altra.

92. Aggiornamento del personale.

Il Ministero della pubblica istruzione, le Università e le Opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo.

Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore.

93. Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni.

In relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente capo sono aboliti i rapporti informativi.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al comma precedente non viene considerata la censura.

94. Disposizioni varie.

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Nei confronti del personale di cui al precedente articolo 78 operano, in quanto applicabili gli articoli 15, 17, secondo comma, 23 e 132, secondo comma della presente legge.

95. Personale addetto all'assistenza sanitaria.

L'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200¹⁷, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761¹⁸,

¹⁷ **L. 16-5-1974 n. 200.** *Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio 1974, n. 140.*

competete al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni. [All'individuazione delle figure professionali che mantengono il diritto all'attribuzione della indennità prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si farà luogo contestualmente in sede di applicazione del precedente articolo 80 sulla base dei criteri fissati dal primo comma]. L'indennità suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.

96. Aspettative sindacali.

Il numero delle aspettative sindacali da concedere ai sensi e nei limiti, degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249¹⁹, ai dipendenti di cui al

¹⁸ **D.P.R. 20-12-1979 n. 761.** *Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1980, n. 45, S.O.*

31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati.

Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.

Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.

Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.

Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al primo comma

¹⁹ **L. 18-3-1968 n. 249.** *Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 83.*

45. *I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.*

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate.

46. *Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi*

presente titolo che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

97. Norme transitorie.

Nelle norme della determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e comunque, non oltre un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per la corrispondente qualifica, nella quale si è verificata la vacanza.

delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale ^(81/a).

L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, ha disposto la cessazione dell'efficacia degli artt. 45, 46, 47 e 48 della presente legge a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto.